

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XVI  
n. 4

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE ZOSO)

SULLA

### ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 309 DEL 31 OTTOBRE 1992, CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE NEI CONSERVATORI DI MUSICA

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1993

*a conclusione di una procedura di esame della materia, svolta dalla Commissione nelle sedute del 19, 20 e 21 gennaio 1993, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento*

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica, suscita gravi perplessità, poichè introduce surrettiziamente il principio della elettività dei direttori di conservatorio, pur mancando tuttora una organica riforma di queste istituzioni e quindi anche della figura, del ruolo e delle competenze di chi è chiamato a dirigerle.

Se è vero che l'ordinanza in questione non viola esplicitamente la legislazione vigente - che prevede la procedura di concorso per la nomina dei direttori di ruolo - tuttavia la pretesa di dettare una disciplina permanente, fondata sulla elettività del direttore in quei conservatori nei quali non sia presente un direttore di ruolo o non sia stato confermato un direttore incaricato, può dar luogo ad un superamento di fatto della legislazione stessa, tanto più che il Ministro si obbliga, con l'ordinanza in questione, a nominare il candidato che abbia conseguito il maggior numero di preferenze nelle votazioni indette ai sensi dell'articolo 4 di essa.

L'applicazione dell'ordinanza creerebbe una situazione difficilmente sostenibile per la coesistenza, nei conservatori italiani, di direttori nominati secondo tre modalità diverse - i vincitori di concorso, i nominati a seguito di elezione, i nominati discrezionalmente dal Ministro - con ovvi problemi di omogeneità e di mobilità.

Vale la pena di osservare che i direttori di ruolo non potrebbero più chiedere il trasferimento per alcun motivo, senza scardinare il già complicato sistema.

Vi sono poi incongruenze gravi fra le varie norme dell'ordinanza, emerse nel corso del dibattito svoltosi presso la Com-

missione, che non è il caso di illustrare analiticamente.

Pertanto la 7<sup>a</sup> Commissione permanente ritiene indispensabile sottoporre all'Assemblea la necessità che questo ramo del Parlamento esprima al Governo i seguenti indirizzi:

a) poichè l'ordinanza prevede che entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro possa procedere ad una sua modifica od integrazione, il Governo dovrebbe essere impegnato a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, prima della scadenza del predetto termine, i criteri analitici ai quali intende attenersi nella indispensabile revisione dell'ordinanza;

b) tali criteri, per la nomina dei direttori incaricati, dovrebbero essere definiti in termini tali da garantire scelte esclusivamente ispirate alla competenza e alla professionalità dei candidati;

c) tali criteri dovranno applicarsi solo per il periodo necessario all'approvazione di una organica legge di riforma dell'istruzione musicale, nell'ambito della quale, ed in coerenza con il modello di istituzione che sarà individuato, saranno precisati ruoli, funzioni e competenze dell'organo cui saranno attribuite le funzioni di direzione.

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente, infine, auspica che l'Assemblea voglia impegnare il Governo ad assicurare il più efficace contributo al celere iter parlamentare della legge di riforma, attraverso la presentazione di un proprio disegno di legge, ovvero collaborando costruttivamente all'esame delle proposte di iniziativa parlamentare già presentate o di imminente presentazione, che la Commissione stessa intende avviare al più presto.

Zoso, relatore